



POLITECNICO DI BARI

D.R. n. 133

IL RETTORE

- VISTO la legge 19.11.1990, n.341, e in particolare l'art. 11 comma 1, e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 03.11.1999, n. 509" ed i successivi DD.MM. attuativi;
- VISTI i Decreti Ministeriali 16.03.2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e magistrali;
- VISTO il Decreto Ministeriale 03.07.2007, n. 362, concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009;
- VISTO il Decreto Ministeriale 26.07.2007, n. 386, relativo alle "Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari";
- VISTO il Decreto Ministeriale 31.10.2007, n. 544, concernente i requisiti necessari;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 331 del 3 settembre 2009 e successive modificazioni;
- VISTA la deliberazione resa dal Senato Accademico nell'adunanza del 29.09.2010 con la quale sono state approvate le modifiche della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270 relativa agli articoli 9 e 18;
- VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 11.01.2010 relativo alla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, trasmesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 255/2011 del 04.02.2011;
- VISTO il provvedimento direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale si approva la modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo del Politecnico di Bari;

DECRETA

il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari è modificato nella parte generale così come indicato nel testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante e meglio specificato nelle premesse.

Bari, 18 marzo 2011

IL RETTORE
Prof. Ing. Nicola COSTANTINO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO del POLITECNICO DI BARI

INDICE

Art. 1 – Generalità

Art. 2 - Definizioni

TITOLO I - CORSI DI STUDIO, CORSI DI DOTTORATO, MASTER

TITOLO II - CORSI DI STUDIO E ATTIVITÀ DIDATTICHE: TIPI E REGOLAMENTI

TITOLO III - DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI E DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 1

Generalità

1. Oggetto del Regolamento didattico di Ateneo

Il presente regolamento è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, dai DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dalle successive norme integrative e dallo Statuto del Politecnico di Bari. Esso disciplina gli ordinamenti didattici di studio e gli aspetti di organizzazione delle attività didattiche comuni.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per regolamento generale sull'autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- b) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04;
- c) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, come individuati dall'art. 3 del D.M. 270/04;
- d) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
- f) per ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei corsi di studio, come specificato nell'articolo 11 del D.M. 270/04;
- g) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio;
- h) per settori scientifico-disciplinari (SSD), le declaratorie di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, e successive modifiche;

- i) per strutture didattiche, quelle previste dallo statuto;
- j) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali, utili alla qualificazione delle attività formative;
- k) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, impiegato per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- l) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio é finalizzato;
- m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dal Politecnico al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- o) per docenti, i professori e i ricercatori del Politecnico che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo;
- p) per studenti, gli studenti del Politecnico regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio del Politecnico;
- q) per studenti a tempo parziale, gli studenti iscritti ad un corso di studio del Politecnico che scelgono di seguire un percorso formativo in un numero di anni superiore a quello normale.

TITOLO I

CORSI DI STUDIO, CORSI DI DOTTORATO, MASTER

ARTICOLO 3

Titoli di Studio

1. Il Politecnico rilascia i seguenti titoli:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (LM).

2. Il Politecnico rilascia, altresì, il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 341/90, il Politecnico effettua, inoltre, formazione finalizzata ed eroga servizi didattici integrativi. In particolare in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, il Politecnico attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Politecnico può rilasciare i titoli di cui sopra, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

ARTICOLO 4

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. L'insieme dei regolamenti didattici dei corsi di studio attivati all'interno di una facoltà o dei corsi di studio interfacoltà confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel manifesto didattico di facoltà o nei manifesti delle facoltà interessate.

2. Ciascun regolamento didattico di corso di studio, redatto nel rispetto degli ordinamenti didattici allegati al presente regolamento, contiene in particolare:

- a) le strutture didattiche di afferenza;
- b) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;
- d) l'elenco degli insegnamenti di ciascun curriculum suddivisi per annualità, con l'indicazione del tipo di attività formativa (di base, caratterizzante, affini o integrative, etc.), dell'ambito disciplinare e del settore scientifico-disciplinare di riferimento, e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) il numero intero di crediti assegnati a ciascun insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente e il relativo numero intero di CFU;
- h) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- j) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- k) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- m) i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;
- n) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei CFU per conoscenze e attività professionali pregresse;
- o) l'eventuale svolgimento del corso di studio, in parte o interamente, in lingua straniera;
- p) le altre disposizioni su eventuali obblighi di frequenza degli studenti;
- q) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- r) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- s) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti che coprono il 50% dei crediti formativi universitari e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate, di cui all'art. 1, comma 9 dei DD.MM. sulle classi di laurea, e i dati necessari allo svolgimento della verifica complessiva del possesso dei requisiti necessari di docenza;
- t) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

3. I regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni

interne dei medesimi corsi. I titoli di laurea riportano la denominazione della classe di appartenenza e del corso di studio.

4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole dell'osservatorio della didattica della facoltà interessata. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere.

5. Le strutture didattiche assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero intero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

ARTICOLO 5

Istituzione, attivazione e/o disattivazione dei Corsi di studio

1. I corsi di studio istituiti presso il Politecnico sono riportati in appendice con i relativi ordinamenti didattici.

2. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure del presente regolamento e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

3. È possibile istituire più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. Le ragioni che inducono ad istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi.

4. Non possono essere istituiti due corsi di laurea con differenti ordinamenti appartenenti alla medesima classe qualora le attività formative degli ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.

5. Non possono essere istituiti due corsi di laurea magistrale con diversi ordinamenti appartenenti alla medesima classe qualora le attività formative degli ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.

6. La differenziazione tra due corsi di studio con diversi ordinamenti appartenenti alla medesima classe deve essere calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

7. I corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in metodologici e professionalizzanti.

8. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, il corso di laurea può essere istituito come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il

titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva, al momento dell'iscrizione al terzo anno.

9. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, il corso di laurea magistrale può essere istituito come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

10. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'attivazione di un corso di laurea con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico disciplinari e di ruolo presso il Politecnico, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

11. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, l'attivazione di un corso di laurea magistrale può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso il Politecnico, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

12. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici.

13. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 anni, il numero massimo di esami è fissato in 30.

14. L'ordinamento, redatto secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale, determina nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea:

- a) la denominazione del corso di studio, indicando la relativa classe ovvero classi di appartenenza, gli obiettivi formativi qualificanti e quelli specifici, i risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) il numero intero di crediti formativi universitari ovvero gli intervalli di CFU assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

- d) le motivazioni per cui, eventualmente, si propongono tra le attività formative affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti;
- e) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale e che non può essere comunque inferiore al 50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;
- f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse.

15. Le determinazioni di cui alla lettera a del comma 14 sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

16. La proposta di istituzione di corsi di studio è formulata dai consigli delle facoltà interessate, su parere conforme delle strutture didattiche individuate dallo statuto. L'istituzione e/o la soppressione di corsi di studio spetta al Senato Accademico, sentiti i dipartimenti ed il consiglio degli studenti, in riferimento agli obiettivi contenuti nel piano triennale di sviluppo.

17. L'attivazione e/o la disattivazione di corsi di studio tra quelli istituiti spetta al Senato Accademico, sentiti i consigli di facoltà, i dipartimenti, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.

18. Con apposite deliberazioni il Politecnico attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione quali-quantitativa della docenza dei corsi, determinati con decreto del ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del nucleo di valutazione del Politecnico. Nel caso di disattivazioni, il Politecnico assicura, comunque, la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

19. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del ministero.

20. Gli aspetti organizzativi dei singoli corsi di studio sono curati dalle relative strutture didattiche individuate dallo statuto, secondo quanto previsto nei regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo ai requisiti di trasparenza, per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio, e ai requisiti qualificanti i corsi di studio.

21. Per ogni corso di studio le relative strutture didattiche producono annualmente un modello informativo interno per fornire dati utili ad una valutazione qualitativa sia interna, da parte del gruppo di autovalutazione del corso di studio, che compila il rapporto di autovalutazione, sia esterna.

22. I corsi di studio ed i servizi didattici non inquadrati in una facoltà, oppure afferenti a più facoltà, sono gestiti da un consiglio interfacoltà paritario nel numero e nella composizione, i cui componenti sono designati dalle facoltà interessate. Il Senato Accademico approva l'apposito regolamento di funzionamento.

23. La determinazione delle risorse necessarie, i contenuti dei corsi e gli obiettivi formativi, eventuali modifiche ai regolamenti didattici, spettano alle strutture didattiche individuate dallo statuto, secondo le modalità definite dallo stesso.

ARTICOLO 6

Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4, del DM 270/04.

4. Lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, per essere ammesso a sostenere la prova finale e per conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al Politecnico. La conoscenza della lingua dell'Unione Europea deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

5. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea possono essere previste durate maggiori, con un massimo di 6 anni per studenti iscritti a tempo parziale, e devono, in tal caso, essere predisposte specifiche modalità organizzative della didattica.

ARTICOLO 7

Corsi di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a quelli che hanno conseguito la laurea specialistica.

3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono

ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

4. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni per gli studenti a tempo pieno. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale possono essere previste durate maggiori, con un massimo di 4 anni per studenti iscritti a tempo parziale, e devono, in tal caso, essere predisposte specifiche modalità organizzative della didattica. Per il conseguimento della laurea magistrale deve, comunque, essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

5. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, regolati da normative dell'Unione europea, che non prevedono titoli universitari di primo livello, gli studenti che maturano 300 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

6. La durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni per gli studenti a tempo pieno. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale possono essere previste durate maggiori, con un massimo di dieci anni per studenti iscritti a tempo parziale, e devono, in tal caso, essere predisposte specifiche modalità organizzative della didattica. Per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico deve, comunque, essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

ARTICOLO 8

Corsi di Specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali ed è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

2. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

4. La durata normale dei corsi di specializzazione è compresa fra due e tre anni, ed è stabilita dai rispettivi regolamenti didattici.

5. La scuola regionale interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria è disciplinata da appositi regolamenti didattici.

ARTICOLO 9

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca ed il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. I corsi di dottorato di ricerca afferiscono, di norma, alla Scuola di dottorato di ricerca.
3. Le attività previste nei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinate in un apposito regolamento.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ARTICOLO 10

Master universitari

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99, il Politecnico attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali rilascia i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello..
4. Le attività formative previste nel corso di master universitario sono disciplinate da un apposito regolamento

TITOLO II

CORSI DI STUDIO E ATTIVITÀ DIDATTICHE: TIPI E REGOLAMENTI

ARTICOLO 11

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi in vigore e dai decreti ministeriali.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea richiedono altresì allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Se la

verifica non é positiva sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

3. Le attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e quelle aggiuntive di recupero per eventuali obblighi formativi di cui al comma precedente devono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli all'impegno dello studente, da docenti del Politecnico, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal regolamento per l'incentivazione dei docenti.

4. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il Politecnico stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nei regolamenti didattici. Eventuali integrazioni curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, in termini di crediti formativi universitari aggiuntivi, devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dal Politecnico anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

5. Le eventuali integrazioni curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale potranno essere effettuate da parte dello studente: o con l'iscrizione a corsi singoli, attivati presso il Politecnico o presso altre Università italiane, riconosciuti come apportatori di credito dalla struttura didattica e con il superamento dei relativi esami; oppure concordando con la struttura didattica competente specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al corso di laurea magistrale.

6. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico regolato da normative dell'Unione europea, che non prevedono titoli universitari di primo livello, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

7. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale.

8. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 16, comma 4. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti didattici.

9. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale conseguita entro le classi di corsi di studio precisate dal regolamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 16 comma 4. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del regolamento generale sull'autonomia.

ARTICOLO 12

Crediti formativi universitari, quadro delle attività formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato CFU, corrispondono a norma dei decreti ministeriali 25 ore di lavoro dello studente, comprensive sia delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dai regolamenti didattici, sia delle ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il numero intero di crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla classe corrispondente, specificando quali attività formative contribuiscono al rispetto dei minimi previsti negli allegati ai DD.MM. 16 marzo 2007.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel regolamento didattico del corso di studio, con i limiti deliberati, per ciascun corso di studio, dal Senato Accademico, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente.

5. L'effettiva frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale di cui al comma precedente e mediamente impiegata dagli studenti per il superamento degli esami di profitto, è verificata annualmente e per ciascuna disciplina dall'osservatorio della didattica mediante appositi questionari informativi e/o quanto altro occorra a tal fine; le risultanze sono rese note nella relazione annuale. In caso di rilevante scostamento tra la frazione riscontrata e quella indicata nel regolamento didattico del corso di studio, le strutture didattiche competenti devono attivarsi al fine di consentire il rispetto dei limiti deliberati.

6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

7. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-

disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

10. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale negli studi universitari.

11. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione le università abbiano concorso.

12. Le attività formative qualificanti da inserire nei curricula dei corsi di laurea, indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti, sono suddivise in:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, tra tutti gli insegnamenti attivati nel Politecnico; è consentita anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi in cui il corso di laurea sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali per l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

13. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

14. Le attività formative qualificanti da inserire nei curricula dei corsi di laurea magistrale sono le attività formative caratterizzanti, indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti. Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, tra tutti gli insegnamenti attivati nel Politecnico; è consentita anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale (tesi elaborata in modo originale da parte dello studente sotto la guida di un relatore) per il conseguimento del titolo di studio;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro.

15. Le attività formative caratterizzanti del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale.

16. La coerenza tra le attività formative autonomamente scelte dallo studente ed il progetto formativo del corso di studio è verificata dalla struttura didattica di competenza.

ARTICOLO 13

Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 21, comma 4 e 5, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dal Politecnico per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. L'ammontare delle tasse annuali viene stabilito in maniera differenziata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, per studenti a tempo pieno e tempo parziale.

3. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Facoltà interessato e del Consiglio degli Studenti e sono rese note per tempo nelle forme previste dal precedente comma 1.

4. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere rese note per tempo agli studenti interessati nella forme previste dal comma 1.

5. Chi è già in possesso di laurea o di laurea magistrale e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Presidente della Struttura didattica l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dalla struttura didattica interessata.

6. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. Se la contemporaneità fosse comunque rilevata, lo studente decadrebbe dal Corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

7. Lo studente può iscriversi, sia presso il Politecnico che presso altre Università, anche ad insegnamenti non previsti nel suo Corso di studio acquisendone i contenuti formativi per migliorare il suo bagaglio di conoscenze. I crediti conseguenti non concorrono a definire il numero minimo necessario per il conseguimento del titolo di studio, ma devono essere citati nelle certificazioni previste.

8. L'iscrizione di cui al precedente comma 7, ad insegnamenti attivati presso corsi di studio a numero programmato, è subordinata al parere favorevole della struttura didattica interessata.

ARTICOLO 14

Piani di Studio

1. Nei corsi di studio gli studenti possono presentare, in alternativa ai curricula fissati nel Manifesto degli studi, un curriculum individuale che deve essere approvato dalla struttura didattica competente.

2. Le modalità ed i tempi di presentazione e di approvazione del piano di studio individuale sono fissati dal Senato Accademico.

3. Il piano di studio individuale è approvato solo se l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponde ai vincoli stabiliti dalla normativa relativi alle classi delle lauree e delle lauree magistrali e dagli Ordinamenti didattici e comporta l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

ARTICOLO 15

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a corsi singoli

1. Le domande di trasferimento presso il Politecnico di studenti provenienti da altra Università o Facoltà e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte della struttura didattica di appartenenza che valuta, secondo modalità definite, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dalla Struttura didattica competente, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Il riconoscimento da parte del Politecnico di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni

potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nel Politecnico e richieste dai Regolamenti didattici dei corsi di studio con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili).

3. Nel passaggio di corso di studio, almeno all'interno delle Facoltà del Politecnico, i crediti già acquisiti dallo studente in ciascun settore scientifico disciplinare sono, di norma, riconosciuti se questo è presente nell'Ordinamento didattico del Corso di studi cui lo studente si trasferisce, limitatamente al numero massimo di crediti previsto nell'Ordinamento medesimo.

4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio a numero programmato possono prevedere in casi specifici la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.

5. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente Regolamento, possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

6. L'iscrizione di cui al precedente comma 5, a singoli corsi di insegnamento attivati presso corsi di studio a numero programmato, è subordinata al parere favorevole della struttura didattica interessata.

ARTICOLO 16

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, il Politecnico aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea, a qualsiasi livello di Corso di studio.

2. Il Politecnico favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Politecnico è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, semplice ratifica da parte della Struttura didattica individuata competente.

4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di studio e corsi di Dottorato di Ricerca presso il Politecnico è approvato, previo parere delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico.

ARTICOLO 17

Conoscenza della lingua

1. La conoscenza di una lingua dell'Unione Europea è verificata, per ogni livello formativo, a secondo del grado di approfondimento definito dagli specifici obiettivi formativi del corso contenuti nel relativo regolamento.
2. La verifica richiesta agli studenti di tutti i corsi di studio deve comunque fare riferimento per ogni lingua straniera dell'Unione Europea agli standard internazionali.
3. I crediti possono essere acquisiti, nel rispetto di quanto prescritto nei commi precedenti di questo articolo, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Politecnico specificatamente competenti per ciascuna lingua e con questo convenzionate.

ARTICOLO 18

Esami e verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto sono rivolti ad accertare la maturità e la preparazione dello studente nella materia del corso di insegnamento in relazione al percorso di studio seguito.
2. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare regolarmente iscritto all'anno accademico in corso ed averne frequentato i relativi corsi di insegnamento secondo le modalità stabilite dalla Struttura didattica competente.
3. Gli esami di profitto consistono, di norma, in un colloquio. Altre modalità integrative o sostitutive, da effettuarsi anche durante lo svolgimento del corso, sono deliberate dalla Struttura didattica competente su proposta del professore ufficiale dell'insegnamento. L'esito di tali altre modalità non preclude comunque allo studente la possibilità di sostenere l'esame mediante colloquio.
4. Entro l'inizio dell'anno accademico ogni Struttura didattica stabilisce e rende pubbliche le modalità di svolgimento degli esami di profitto valide per l'intero anno accademico.
5. La Commissione d'esame è responsabile Sia della predisposizione delle modalità integrative sia della relativa valutazione.
6. Le prove orali sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
7. Il materiale prodotto, a qualsiasi titolo, dallo studente per la valutazione del profitto rimane di proprietà dello studente stesso.
8. Qualora i regolamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse. In tali casi lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle singole forme di accertamento.

9. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside per la durata di un anno accademico, su proposta del professore ufficiale del singolo insegnamento. Esse possono comprendere, oltre i componenti effettivi, anche quelli supplenti.

10. Le Commissioni sono composte da almeno due componenti:

- a) il professore ufficiale dell'insegnamento, con funzioni di Presidente,
- b) un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine.

11. In caso di impedimento del Presidente, il Preside della Facoltà nomina temporaneamente un suo sostituto.

12. Nel caso di corsi integrati, la Commissione deve comprendere i professori ufficiali di ciascun modulo costitutivo del corso stesso; all'atto della nomina il Preside individua, fra essi, il Presidente della Commissione.

13. Qualora l'insegnamento non sia più attivato, il Preside nomina apposita Commissione composta da docenti dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine.

14. Nel caso di corsi di insegnamento ad elevato numero di frequentanti, il professore ufficiale può chiedere al Preside di articolare la Commissione in due Sottocommissioni composte ciascuna, unico restando il Presidente, da ulteriori due componenti:

- a) un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine,
- b) un cultore della materia.

15. I cultori della materia sono nominati, ai soli fini della costituzione delle Sottocommissioni, dal Preside su proposta della Struttura didattica interessata.

16. La Commissione o la Sottocommissione, ove articolata, per esprimere collegialmente il proprio giudizio dispone di 30 punti interi. L'esame si intende superato quando il voto finale conseguito è pari o superiore a 18/30. Nel caso in cui la votazione conseguita sia di trenta trentesimi, la Commissione o la Sottocommissione, ove articolata, può concedere all'unanimità la lode.

17. L'esame è verbalizzato su un registro-verbale nel quale vanno apposte le firme dei candidati ed indicati gli argomenti discussi ed i voti finali. Per ciascun candidato sono apposte le firme dei Commissari che hanno effettuato l'esame. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma, entro 7 giorni dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.

17 bis. Con l'introduzione della verbalizzazione on-line, il verbale cartaceo di cui al comma 17 viene firmato solo dal Presidente della commissione di esame. La presa visione e l'accettazione dell'esito dell'esame da parte dello studente viene effettuata attraverso una procedura informatica garantita da un sistema di autenticazione del candidato basato su una verifica username e password. In caso di mancata espressione della propria volontà da parte dello studente, decorsi al massimo dieci giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame, varrà il principio del silenzio assenso. Per le attività didattiche per le quali non viene attivata la procedura di verbalizzazione on-line resterà in vigore quanto previsto dal comma 17.

18. Il registro-verbale può avere anche modalità informatiche.

19. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

20. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza, previste dal regolamento del corso di studi, durante gli appelli fissati dalla struttura didattica competente che sono, di norma, in numero non inferiore ad otto, distanziati temporalmente l'uno dall'altro di un numero di giorni non inferiore a 15; per gli studenti fuori corso, invece, gli appelli hanno, di norma, cadenza mensile.

ARTICOLO 19

Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti. Interruzione degli studi

1. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste può essere attestato nei documenti personali dello studente.

2. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere specifiche forme di partecipazione alle attività formative per studenti a tempo parziale. La frequenza è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.

3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dal regolamento del suo corso, non abbia acquisito il numero di crediti necessario per il passaggio all'anno successivo o per il conseguimento del titolo di studio previsto dal Corso di studi medesimo. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza.

4. Lo studente fuori corso può altresì richiedere espressamente alla struttura didattica competente di poter aggiornare i contenuti di alcune attività formative, di cui ha già usufruito e per le quali non ha ancora acquisito i relativi crediti, e a tal fine deve maturare una nuova frequenza.

5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dal regolamento per otto anni accademici consecutivi.

6. Lo studente decaduto ai sensi del precedente comma può presentare domanda di iscrizione all'originario corso di studio ovvero ad uno dei corsi di studio attivi presso il Politecnico all'atto della domanda, previo pagamento di un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione. La struttura didattica competente procede alla valutazione della carriera progressiva verificando, ove necessario, la non obsolescenza dei contenuti delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento.

7. Si considera studente ripetente:

- a) lo studente che entro la durata normale del corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dal regolamento didattico per il passaggio all'anno successivo o per il conseguimento del corso di studi medesimo;
- b) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.

8. La Struttura didattica individuata dallo Statuto può definire a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.

9. Lo studente ripetente è tenuto, di norma, a frequentare le attività formative previste dal regolamento didattico per l'anno di corso al quale è considerato iscritto (in qualità di ripetente) ed ancora mancanti alla sua carriera formativa, allo scopo di poter superare gli esami. L'eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dalla struttura didattica competente.

10. Lo studente ha la facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera sono valutati come crediti formativi acquisiti.

11. Agli iscritti a corsi di specializzazione o di master che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca, sia presso il Politecnico, sia presso altra Università, si applicano le normative vigenti.

ARTICOLO 20

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

- a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
- b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo regolamento didattico.

3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

4. Per il conseguimento della laurea, del master e del diploma di specializzazione i regolamenti possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca i regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi i regolamenti didattici fissano il termine per la consegna della tesi compilata presso la segreteria di facoltà.

6. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti di facoltà, gli studenti, tenuti ai sensi del comma precedente all'elaborazione di una tesi scritta, sottopongono ad approvazione della Struttura didattica individuata dallo statuto l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

- a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo corso di studio;
- b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;

c) la possibilità di dare avviso tempestivo agli studenti interessati dei bandi concernenti diversificate forme di assistenza economica previste dal Politecnico o dagli Enti per il Diritto allo studio Universitario per l'elaborazione della tesi.

7. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di facoltà e sono composte da almeno sette docenti. Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte, ove presente, dal coordinatore della struttura didattica interessata o dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

8. Potranno far parte della commissione giudicatrice della prova finale i docenti della facoltà, nonché i professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato e/o i professori di facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, purché correlatori.

9. Nei corsi di studio interfacoltà la commissione giudicatrice della prova finale deve essere costituita da docenti delle facoltà interessate e deve essere nominata dal Rettore.

10. Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi.

11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.

12. La modalità per il rilascio dei titoli congiunti tra istituzioni universitarie è regolata dalle convenzioni fra le istituzioni coinvolte. Le convenzioni determinano la sede delle attività formative, la docenza che ne assicura lo svolgimento, le modalità di iscrizione e le risorse. Il titolo è rilasciato dai rettori delle istituzioni congiuntamente.

ARTICOLO 21

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica del Politecnico è pubblica. Il Politecnico mette a punto, periodicamente, le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.

2. Per ogni attività didattica offerta dal Politecnico è resa pubblica la struttura che ne assume la responsabilità organizzativa. La responsabilità di ciascuna attività formativa è del docente che la eroga.

3. Il Preside vigila su i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico, il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica, e quello degli esami finali, e li rende pubblici mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti che ritiene di volta in volta opportuni.

4. La pubblicazione del manifesto di facoltà, con l'indicazione di massima dei contenuti degli insegnamenti, è curata, entro il mese di giugno precedente all'inizio di ogni A.A., dal Senato Accademico.

5. Il Politecnico pubblica, di norma entro il mese di settembre precedente all'inizio di ogni A.A., una guida pratica per gli studenti contenente i manifesti di facoltà, i contenuti dei corsi di insegnamento, nonché informazioni chiare e complete sulle svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.

6. Il Politecnico pubblica una guida ai servizi universitari destinata a agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

ARTICOLO 22

Calendario didattico

1. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna facoltà entro il mese di aprile precedente all'inizio di ogni A.A., nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

2. Il consiglio di facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.), fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti di cui al successivo art. 27.

ARTICOLO 23

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I regolamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici:

- a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad un docente;
- b) l'assegnazione articolata di un adeguato numero intero di crediti formativi universitari;
- c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

3. I regolamenti didattici di ciascun corso di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica ad esse connesse.

4. Le strutture didattiche competenti possono deliberare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un altro corso di studio della stessa o di altra facoltà, previo assenso della stessa, sentito il docente o da altra università ad hoc convenzionata.

5. Le strutture didattiche competenti possono proporre al consiglio di facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il consiglio di facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di

suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento, dopo aver acquisito parere favorevole del consiglio di amministrazione in merito ad eventuali oneri finanziari o di risorse strumentali e/o umane.

6. Le strutture didattiche competenti possono proporre al consiglio di facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento anche in ottemperanza a particolari prescrizioni normative, italiane o europee (quali, ad esempio, le direttive e le raccomandazioni dell'Unione Europea che, nel caso di particolari esigenze didattiche, impongono un rapporto personalizzato tra discente e docente).

7. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo corso di studi è compito dell'osservatorio verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

ARTICOLO 24

Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede con un apposito regolamento ad organizzare le attività di orientamento e tutorato, previste dalle leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della facoltà e del corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione al conseguimento del titolo di studio, accesso al mondo del lavoro).

2. Le attività di orientamento, organizzate in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore, saranno affidate ad apposito ufficio per il coordinamento delle attività di orientamento.

3. Le attività di tutorato, organizzate per ciascun corso di studio, saranno affidate ad apposito ufficio di tutorato per gli studenti.

ARTICOLO 25

Osservatorio della Didattica

1. Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, presso ciascuna facoltà è istituito l'osservatorio della didattica presieduto dal Preside o da un suo delegato e composto per metà da docenti e per metà da rappresentanti di studenti nei consigli di corso di studio. L'osservatorio esprime parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95 della legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 26

Valutazione della qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio

1. La valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi è compiuta annualmente dal nucleo di valutazione in base a criteri generali definiti dal Senato Accademico. Tra tali criteri dovrà tenersi conto dei risultati didattici di ogni singolo insegnamento, della percentuale di successo

degli studenti e della percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo. Utili alla valutazione sono altresì i risultati rivenienti sia dalle schede di valutazione compilate dagli studenti frequentanti gli insegnamenti sia dalle schede compilate dai laureandi, sulla base dei questionari predisposti dal nucleo di valutazione.

2. La valutazione dell'efficienza dei corsi di studio è compiuta annualmente dal nucleo di valutazione in base a criteri generali definiti dal Senato Accademico. Tra tali criteri dovrà tenersi conto dell'impegno medio annuo effettivo per docente, del numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, del numero di studenti iscritti e frequentanti i corsi di studio, del sistema qualità volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, del tasso di abbandono tra primo e secondo anno, del numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e della percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.
3. Il compito di assicurare la qualità dei processi formativi del Politecnico è affidato ad un apposito presidio di ateneo, riconosciuto dall'agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che si avvale nella sua azione della collaborazione dell'amministrazione centrale, delle facoltà, delle strutture didattiche e dei gruppi di autovalutazione dei singoli corsi di studio. Il funzionamento del presidio di ateneo per la qualità dei processi formativi è definito da un apposito regolamento.

TITOLO III

DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI E DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 27

Doveri didattici dei Docenti

1. Il carico didattico dei docenti che si svolge nei corsi di studio, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, viene attribuito annualmente dal consiglio di Facoltà nel rispetto delle norme vigenti.
2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel corso dell'anno accademico in almeno 3 giorni la settimana per lo svolgimento delle attività didattiche, secondo un calendario reso pubblico, fatti salvi altri impegni istituzionali che devono essere comunicati al Preside.
3. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze in relazione anche all'offerta formativa, i consigli di facoltà possono attribuire ad uno stesso docente, accertata la sua disponibilità, supplenze o affidamenti secondo modalità definite dal Senato Accademico. L'eventuale retribuzione può essere riconosciuta, qualora l'impegno didattico sia oltre il limite dell'impegno orario complessivo, nei limiti delle risorse di Politecnico e/o di eventuali enti finanziatori assegnate alle Facoltà.
4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dagli organismi competenti sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle segreterie delle strutture didattiche.
5. Ciascun docente titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati dal regolamento didattico. Una sua eventuale assenza per giustificati motivi deve essere comunicata al Preside ed agli studenti frequentanti il corso. In casi di assenze prolungate il Preside, sentito il consiglio di facoltà, deve provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

6. I docenti devono presentare all'approvazione della struttura didattica individuata dallo statuto all'inizio di ogni A.A. i contenuti degli insegnamenti, nelle varie tipologie, di cui sono a qualsiasi titolo incaricati, i risultati di apprendimento attesi in base ai descrittori di Dublino, e le modalità di svolgimento degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nella Guida dello studente prevista all'art. 21 comma 5.

7. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni, annotandovi gli argomenti svolti nel corso delle attività formative di varia tipologia che gli sono state assegnate. Il registro deve essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside, il quale individua a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e deve essere consegnato al Preside entro 30 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verifica che le ore di attività didattica da svolte siano state pari al numero minimo di ore previsto da apposita delibera del Senato Accademico nel rispetto delle norme vigenti, appone il visto di legittimità al registro e ne cura la conservazione nell'archivio della facoltà.

8. Nei casi in cui la prova finale di un corso di studio preveda l'elaborazione di una tesi, i docenti facenti parte della struttura didattica interessata devono accettare, sulla base di criteri fissati dai regolamenti di facoltà, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.

9. Il Preside vigila sull'osservanza dei doveri da parte dei docenti ed è tenuto a segnalare al Rettore le eventuali inadempienze riscontrate.

ARTICOLO 28

Carriere degli studenti

1. Gli uffici della segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Regolamento Generale sull'Autonomia, gli uffici della Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

3. Gli uffici della Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, con l'indicazione degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

ARTICOLO 29

Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio spetta all'intero corpo docenti del Politecnico e al Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, i quali provvedono a curare le modalità particolari e ad attivare gli strumenti adeguati per il perseguimento costante di tale scopo .

2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.

ARTICOLO 30

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore che si avvale di apposita Commissione di disciplina.

2. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell'onore del Politecnico e dell'istituzione universitaria nel suo complesso, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

3. Le sanzioni, che la Commissione di disciplina può proporre al fine di salvaguardare la dignità dell'istituzione, sono quelle previste dalla legislazione vigente.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 31

Allegati e approvazione del regolamento didattico di Ateneo

1. In allegato al regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l'elenco completo dei corsi di studio istituiti presso le Facoltà del Politecnico ed i relativi Ordinamenti didattici.

2. Il presente regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, sentito il Consiglio di Amministrazione, le Facoltà ed il Consiglio degli Studenti, è deliberato dal Senato Accademico ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, previo parere del Comitato Universitario Regionale e del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato.

3. In seguito all'approvazione del Ministro, il regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.

4. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

ARTICOLO 32

Modifiche del regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente regolamento didattico sono approvate con le norme previste al precedente articolo, su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre Strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

ARTICOLO 33

Norme transitorie

1. Il Politecnico assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico.
2. Il Senato Accademico, su proposta delle Facoltà e sentito il Consiglio degli Studenti, delibera i regolamenti finalizzati ad assicurare e disciplinare articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme dal presente regolamento didattico. Ai fini di tale opzione le strutture didattiche individuate dallo Statuto, riformulano in termini di crediti i regolamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a corsi di studio sono considerate come richieste di passaggio di corso e sono disciplinate con le norme di cui al presente regolamento.
4. Gli studi compiuti da coloro che hanno conseguito i diplomi universitari in base ai previgenti regolamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti da coloro che hanno conseguito i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata. La valutazione dei crediti acquisiti è normata da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere delle strutture didattiche individuate dallo Statuto.
5. Per i corsi di studio, attivati in base al DM 509 del 3 novembre 1999 e non ancora disattivati o trasformati secondo il DM 270 del 22 ottobre 2004, si applicano le norme del previgente Regolamento Didattico di Ateneo, quando in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.